



LE NOVITÀ PER IL 2017. DL 193/2016 E LEGGE DI BILANCIO

PREMESSA

Con il 2017 alle porte anche al Governo fervono ormai da settimane i preparativi per le nuove disposizioni in materia fiscale, di lavoro e in materia di settori particolarmente in difficoltà.

Ciò che preme in tale sede è analizzare i principali adempimenti, scadenze e obblighi posti a carico dei contribuenti dal 2016 (con alcune disposizioni derivanti dal DL 193/2016 convertito in L. n. 225/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 282 del 2 dicembre 2016) e per il 2017 (per la maggior parte rappresentati sia dal DL 193/2016 citato che dalla Legge di Bilancio 2017 ad oggi non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

Appare opportuno evidenziare le principali disposizioni in forma tabellare, sì da rendere più fluido e fruibile il documento, evidenziando, per altro, cosa molto importante, la data di entrata in vigore della disposizione, dal momento che, come anticipato poco sopra, alcune delle disposizioni sono ormai in vigore con la conversione in legge del DL 193/2016.

DL 193/2016

In particolare, per quel che riguarda i contenuti del DL 193/2016 esporremo anche, sempre in formato tabellare e sintetico, come era la norma all'epoca della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL 193/2016.

NOVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE TELEMATICHE

Art. 4, co. 1, DL. 193/2016¹

L'adempimento in breve:

Attraverso la riformulazione dell'art. 21, DL 78/2010 e l'introduzione del nuovo art. 21bis, sono previste a carico dei contribuenti due tipologie di comunicazioni entrambe trimestrali:

- La comunicazione delle fatture emesse e ricevute nell'anno d'imposta, la quale dovrebbe sostituire il c.d. "spesometro" il quale andrà in pensione con l'ultimo invio telematico del 30/04/2017 a valere sull'anno d'imposta 2016.
- La comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA trimestrali.

Il "nuovo spesometro"

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro la scadenza fissata

¹ **Art. 21, DL 78/2010 (vecchia formulazione):** 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.** L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. ... omissis...

Art. 21, DL 78/2010 (nuova formulazione ex art. 4, DL 193/2016): 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successive ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono

- almeno:
- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 - b) la data ed il numero della fattura;
 - c) la base imponibile;
 - d) l'aliquota applicata;
 - e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

I dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ..., ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

i dati da indicare in tale comunicazione sono i seguenti:

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cioè il soggetto che emette la fattura e quello che la riceve)

b) la data ed il numero della fattura (da intendersi dati attribuiti da colui che mette la fattura)

c) la base imponibile;

d) l'aliquota applicata;

e) l'imposta;

f) la tipologia dell'operazione.

Non è richiesta l'indicazione dei corrispettivi annotati sul registro di cui all'art. 22, DPR 633/72, infatti si parla di comunicazione di dati relativi a **tutte le fatture emesse nel trimestre** di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ..., ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Ciò parrebbe comunque non esonerare, come accadeva anche per il vecchio spesometro, i contribuenti dalla comunicazione dei dati relativi alle fatture di acquisto.

Le nuove "liquidazioni IVA telematiche"

Con l'introduzione dell'art. 21bis nel DL 78/2010, i contribuenti titolari di P. IVA trasmetteranno con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

La comunicazione delle liquidazioni IVA dovrà essere presentata:

- Anche in presenza di liquidazioni a credito (e qua potrebbe porsi il problema dei soggetti che avendo i requisiti per presentare il Mod. TR al fine di beneficiare delle risultanze a credito delle liquidazioni si ridurranno a duplicare i dati da comunicare)
- Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'IVA, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento dell'IVA.

Soggetti esonerati – sono esonerati automaticamente dall'obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono anche esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio medici e dentisti), sempre che nel corso dell'anno d'imposta non vengano meno dette condizioni.

I casi particolari – nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento dell'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

Di seguito le novità rilevabili dalla precedente formulazione del DL 193/2016 e la sua conversione in legge.

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
“NUOVO SPESOMETRO”		
<p>Le scadenze erano inizialmente così previste.</p> <p>Invio entro il secondo mese successivo al trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 31 agosto • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	<p>Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 16 settembre • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio <p>ATTENZIONE: per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale</p> <ul style="list-style-type: none"> • I semestre: 25 luglio 2017 • II semestre: 25 gennaio 2018 <p>ESONERI AGGIUNTIVI</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.</p>	1.1.2017
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI TELEMATICHE		
<p>Le scadenze erano inizialmente così previste.</p> <p>Invio entro il secondo mese successivo al trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 31 agosto • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	<p>Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 16 settembre • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	1.1.2017

SANZIONI PER “NUOVO SPESOMETRO” E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI TELEMATICHE		
<p>Le sanzioni della originaria formulazioni sono le seguenti (art. 11, co. 2, DLgs 471/97):</p> <p style="text-align: center;">SPESOMETRO</p> <p>Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.</p> <p style="text-align: center;">LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.</p>	<p>La modifica intervenuta è la seguente:</p> <p style="text-align: center;">SPESOMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. • La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. <p style="text-align: center;">LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.</p>	1.1.2017
<p>A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.</p> <p>A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50.</p>	<p>Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.</p> <p>Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio.</p> <p>Precisazione:</p>	1.1.2017

	<p>Si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	
--	--	--

IL REGIME PREMIALE EX DLGS 127/2015 (COMUNICAZIONE TELEMATICA VOLONTARIA DI FATTURE E CORRISPETTIVI) E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 4, co 6. DL 193/2016

L'adempimento in breve:

In materia di distributori automatici

Il citato DL 193/2016 attraverso la riformulazione dell'art. 2, co. 2, DLgs 127/2015 ha proceduto a:

- ➔ Prorogare l'obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi dal 1.1.2017 al 1.4.2017
- ➔ Specificare quali distributori sono soggetti a tale obbligo

L'art. 2, co.2, DLgs 127/2015, infatti, fa parte di quel più ampio processo di semplificazione e di compliance che riguarda i contribuenti che conseguono incassi di corrispettivi per le proprie attività e che a seguito di ciò emettono scontrino fiscale, ricevuta fiscale, oppure, in casi particolari, sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi medesimi (come ad esempio i distributori di carburante).

In particolare distinguiamo due tipologie di corrispettivi conseguiti a seguito di dette attività.

- Corrispettivi conseguiti dai commercianti al dettaglio (art. 2, co.4)
- Corrispettivi conseguiti dalle cessioni a mezzo di distributori automatici (art. 2, co. 2)

Per queste due tipologie di corrispettivi, l'art. 2, DLgs 127/2015 ha posto due condizioni.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti che registrano corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio (art. 2, co. 4) è prevista la FACOLTÀ a far data dall'1.1.2017 di comunicare telematicamente • Distributori automatici, di cui all'art. 2, co. 2, la comunicazione telematica dei corrispettivi sarà un OBBLIGO. |
|--|

In materia di regime premiale

Agli artt. 1 e 2 del DLgs 127/2015 è previsto quanto segue:

Dall'1.1.2017² i soggetti passivi IVA possono optare, a seconda che mettano fatture e/o corrispettivi, **previa comunicazione vincolante per 5 anni:**

² Termine per altro prorogato al 31.03.2017 per il solo anno d'imposta 2016 con i provv.

- per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni (art. 1)
- per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 2). Tale seconda opzione prevede l'ausilio del c.d. nuovo registratore di cassa telematico, progettato ad hoc per tale uso.

Vantaggi – in caso di adesione alle opzioni di cui sopra:

- a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni sostitutive del nuovo spesometro come da DL 193/2016
- b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni INTRASTAT limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché viene meno l'obbligo della comunicazione black list.
- c) i rimborsi IVA di cui all'art. 30, DPR 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- d) il termine di decadenza per l'accertamenti sia IVA che a fini di imposte sui redditi sono ridotti di due anni (inizialmente la riduzione era pari ad un anno, aumentata a due con l'approvazione degli emendamenti del DL 193/2016 in fase di conversione in legge)
- e) per i soggetti che esercitano l'opzione per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi sono previsti i seguenti esoneri: esonero dalla certificazione del corrispettivo ed esonero dalla compilazione del registro dei corrispettivi ex art. 24, DPR 633/72.

Sanzioni – in caso di violazioni:

- Per la comunicazione telematica di fatture emesse e ricevute: in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, **la sanzione va da 250 a 2.000 euro;**
- Per la comunicazione dei corrispettivi: in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste sono le seguenti:
 - sanzione da 250 a 2.000, in aggiunta
 - sospensione dell'esercizio o chiusura per 3 giorni in caso di 4 violazioni rilevate nell'arco del quinquennio, con l'aggravante della chiusura da 1 a sei mesi se la contestazione ha un valore superiore ad euro 50.000.

In caso di "non esercizio" dell'opzione – il contribuente sarà tenuto a tutti gli obblighi previsti per la totalità dei contribuenti e cioè, in linea di massima: spesometro trimestrale (semestrale per il primo anno 2017) e liquidazioni telematiche trimestrali.

di seguito le modifiche intervenute nella conversione in legge in materia di regime premiale

n. 182070 attuativo delle disposizioni previste all'art. 1, co. 4, DLgs 127/2015 (comunicazione telematica di fatture di acquisto e vendita secondo il regime premiale previsto dal medesimo DLgs 127/2015)

n. 182017 attuativo delle disposizioni previste all'art. 2, co. 4, DLgs 127/2015 (comunicazione telematica dei corrispettivi secondo il regime premiale previsto dal medesimo DLgs 127/2015)

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
Per i soggetti che optano per le disposizioni previste dagli artt. 1 e 2 DLgs 127/2015 (comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture), i termini di decadenza di accertamento erano ridotti, in via agevolata di 1 anno.	I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno.	Adesione al regime premiale 1.1.2017 (con opzione al 31.03.2017) Comunicazione dei corrispettivi di distributori automatici 1.4.2017

NOVITÀ IN MATERIA DI DEPOSITI IVA

L'adempimento in breve

Con il DL 193/2016 si assiste alla riscrittura di parte dell'art. 50bis, DL 331/93 relativamente ai depositi IVA.

I depositi IVA, per intenderci, sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all'interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Lo stazionamento è obbligatorio in attesa di subire il giusto trattamento IVA (ad esempio perché non si è ancora deciso se importarla definitivamente o semplicemente lavorarla per poi reinviarla all'estero, non configurando a tal proposito una operazione assoggettabile ad IVA).

Vediamo quindi in questo elaborato quali le modifiche apportate al citato art. 50bis.

Si analizzeranno di seguito le caratteristiche di tale disciplina evidenziando di volta in volta cosa cambierà dal 1.4.2017 con il DL 193/2016 (infatti il comma 8 dell'art. 4 del DLgs193/2016 recita: *le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1 aprile 2017*)

Definizione

I depositi IVA dal punto di vista fiscale come anticipato in premessa, consentono che, per determinate operazioni, l'IVA, ove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei beni.

ATTENZIONE – MODIFICA DEL DL 193/2016 - Fino al 31.03.2017, la merce poteva venire estratta con il meccanismo del reverse charge, dal 1.1.2017, data di entrata in vigore del DL 193/2016, vedremo che la merce potrà venire estratta previo versamento dell'IVA relativa alla merce medesima.

Beni che possono essere immessi in deposito IVA

L'art. 50-bis, co. 1, DL 331/93 prevede che possono essere introdotti e custoditi nei depositi IVA

- beni nazionali e comunitari, non destinati alla vendita al minuto durante la loro giacenza in detti locali.
- provenienti da Paesi terzi purché preventivamente immessi in libera pratica, previa acquisizione dello status quello di "merce comunitaria", così da poter liberamente circolare sul territorio degli Stati membri

Beni che NON possono essere immessi in deposito IVA

Sono esclusi dalla specifica disciplina dei depositi IVA:

- i beni esistenti in Italia in regime di ammissione temporanea
- i beni introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ricevere una destinazione doganale,
- i beni importati a scarico di un regime di perfezionamento attivo con la modalità dell'esportazione anticipata

Soggetti abilitati alla gestione dei depositi

Ai fini dell'abilitazione a gestire i depositi IVA, l'art. 50bis, individua due distinte fattispecie:

→ Depositi per i quali non è prevista autorizzazione

- le imprese esercenti magazzini generali, già munite di autorizzazione doganale;
- le imprese esercenti depositi franchi;
- le imprese operanti in punti franchi.
- i depositi fiscali per i prodotti in essi custoditi, che istituzionalmente si trovano in regime di sospensione da accise (ad esempio prodotti petroliferi, bevande alcoliche);
- i depositi doganali, ivi compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al D.M. del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti conformemente alla normativa vigente in materia.

→ Depositi IVA per i quali è richiesta un'autorizzazione

L'art. 50-bis prevede una seconda categoria di depositi, la cui gestione può essere affidata anche ad operatori economici diversi da quelli che gestiscono i depositi di cui al precedente punto 4.1, sono operatori "che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria", in quanto a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 419 del 1997:

- non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari (requisito dimostrabile dai legali rappresentanti e dagli eventuali soci)
- non abbiano riportato condanne per reati finanziari (requisito dimostrabile dai legali rappresentanti e dagli eventuali soci)
- non abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;
- non siano sottoposti a procedure fallimentari, di concordato
- preventivo, di amministrazione controllata, né si trovino in stato di
- liquidazione.

Operazioni agevolate

L'art. 50bis, co.4, DL 331/93 elenca le operazioni che possono beneficiare del particolare regime che rinvia il pagamento dell'imposta all'atto dell'estrazione.

In particolare, le operazioni in questione possono essere distinte in due gruppi:

→ *Operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi*

- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. a)
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. b)
- le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. c)

ATTENZIONE – MODIFICA DEL DL 193/2016 - Da segnalare che a far data dal 1.4.2017, la lett. d) dell'art. 50bis, co.4, DL 331/93 è stata eliminata dalla formulazione normativa pertanto non è più possibile considerare ai fini della disciplina agevolativa relativa *le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c)*

Ciò in quanto la nuova formulazione della lettera c) che prima era la seguente:

(Sono operazioni agevolabili grazie all'introduzione dei beni nel deposito IVA) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. c)

Ora è così rimodulata:

(Sono operazioni agevolabili grazie all'introduzione dei beni nel deposito IVA) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA

➔ **Operazioni eseguite su beni che già si trovano nei depositi**

- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA (art. 50 bis, comma 4, lett. e);
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato (art. 50 bis, comma 4, lett. f);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea (art. 50 bis, comma 4, lett. g);
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni (art. 50 bis, comma 4, lett. h);
- il trasferimento dei beni in altro deposito IVA (art. 50 bis, comma 4, lett. i).

LA MODIFICHE PIU' IMPORTANTI APPORTATE ALL'ART. 50BIS, DL 331/1993

Le modifiche da far rilevare sono in sostanza due.

Prima modifica: come detto in premessa, fino 31.03.2017, l'estrazione della merce dai depositi IVA avverrà ancora a norma dell'art. 17, co.2, DPR 633/72, cioè in base al reverse charge ad opera del soggetto che estrae la merce.

A partire dal 1.4.2017 non è più applicabile il meccanismo del reverse charge ma occorrerà adottare la procedura di versamento.

L'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Il versamento è eseguito a mezzo F24 senza possibilità di compensazione (poiché trattasi di un versamento effettuato non dal soggetto effettivamente tenuto) entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione.

Il soggetto che procederà all'estrazione annoterà nel registro delle fatture emesse nonché i dati della ricevuta del versamento eseguito dal gestore del deposito per suo conto.

I soggetti considerati esportatori abituali possono, previa emissione di lettera d'intento al gestore del deposito IVA richiedere l'estrazione a mezzo dell'utilizzo del c.d. Plafond. In tal caso, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Per il mancato versamento dell'IVA si applicano in solido fra "estrattore e gestore" le disposizioni previste dall'art. 13, DLgs 471/97.

Mentre, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'IVA da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione d'intento senza averne i requisiti (cioè in caso non sia esportatore abituale o non avesse plafond sufficiente) trova applicazione la sanzione di cui all'art. 7, DLgs 471/97 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.

Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura. Questo rimane l'unico caso, ad oggi di applicazione del reverse charge.

È previsto un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni (codici tributo, modalità di compilazione dell'F24 ecc..).

Seconda modifica: secondo la precedente formulazione, l'estrazione era e sarà possibile fino al 31.03.2017, data la sola possibilità di applicazione del reverse charge a patto che i soggetti che procedo con l'estrazione siano:

- 1) soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA
- 2) iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno,
- 3) che dimostrassero una effettiva operatività
- 4) che attestassero la regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell'imposta

ora, con il venire meno nei più dei casi dell'applicazione del reverse charge, vengono meno anche i requisiti soggettivi che si limitano al seguente:

- 1) soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA

Di seguito le modifiche intervenute sulla disciplina dei depositi a seguito della conversione in Legge.

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene poi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).	Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA	01.04.2017

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La conversione in legge del DL 193/2017 non ha modificato la novità introdotta di sostituzione degli studi di settore con gli indici di affidabilità.

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione	01.01.2017

o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti	
--	--

NOVITÀ IN MATERIA DI CESSAZIONE PARTITE IVA

Anche in questo caso la conversione in Legge non ha modificato il DL 193/2016

L'adempimento in breve:

È entrata in vigore dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3.12.2016) della conversione in legge del DL 193/2016, la norma secondo la quale verranno chiuse d'ufficio tutte le Partite IVA inattive da almeno un triennio (modifica dell'art. 35, comma 15 quinquies DPR 633/72).

La chiusura automatica – secondo quanto disposto da una delle numerose norme di semplificazione dell'art. 7 quater, DL 193/2016 è prevista la chiusura d'ufficio delle Partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti,

- attività d'impresa ovvero
- attività artistiche o professionali.

Ciò vale sia per le persone fisiche titolari di P. IVA che per le società.

Una procedura ancora da completare - anche se in effetti la norma è in vigore già dal 3.12.2016 si è in attesa di un successivo provvedimento circa le modalità con cui al contribuente interessato verrà comunicata l'intenzione dell'Amministrazione Finanziaria di procedere a chiusura d'ufficio della posizione.

Cosa accadeva prima del 3.12.2016 – fino al 2.12 era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), al fine di comprendere l'effettiva inattività della posizione.

La situazione di mancata presentazione del modello di chiusura della Partita IVA era sanzionata con una sanzione da euro 500 a euro 2.000, eventualmente ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

La procedura introdotta dall'art. 23, co. 22, DL 98/2011, modificata dal DL 223/2006, nella formulazione in vigore fino al 2.12.2016 prevedeva che:

- l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individuasse i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non avevano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e

- che la medesima agenzia comunicasse agli stessi l'intenzione di procedere alla cessazione d'ufficio della partita IVA.
- A fronte di tale azione al contribuente era permesso di far rilevare all'ufficio eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente (come ad esempio l'affitto dell'unica azienda, che non obbliga alla compilazione della dichiarazione annuale IVA) per fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività veniva iscritta direttamente a ruolo. Rimaneva comunque la possibilità per il contribuente, nei trenta giorni dalla originaria scadenza prevista per la dichiarazione di cessazione, il poter procedere con il versamento di 1/5 del minimo pari ad euro 500.

Cosa accadrà ora – fermo rimanendo l'attesa per il provvedimento di cui sopra, ora l'agenzia potrà semplicemente avvalersi dei propri poteri al fine di verificare l'inattività conclamata nel triennio precedente, comunicando al contribuente la propria intenzione di voler procedere d'ufficio alla chiusura.

Restano fermi il potere di ulteriore controllo accordato agli uffici e la facoltà del contribuente di procedere verso l'agenzia comunicando le ragioni della mancata chiusura.

La novità di questa norma rivista, consiste nel fatto che non verranno erogate sanzioni, ciò si desume dal fatto che nella nuova formulazione del comma 15 quinquies. Art. 35, DPR 633/72 cenno alcuno è fatto alle sanzioni, cosa prevista invece nella precedente formulazione.

LA NORMA FINO AL 31.12.2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016		ENTRATA IN VIGORE
Era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), al fine di comprendere l'effettiva inattività della posizione	È prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato , nelle tre annualità precedenti, <ul style="list-style-type: none"> • attività d'impresa ovvero • attività artistiche o professionali. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.		3.12.2016

Per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività è oggi prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.000. (ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria)	È prevista l'eliminazione delle sanzioni per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività.		
---	--	--	--

NOVITÀ PER IL TAX FREE SHOPPING

Anche in questo caso la conversione in Legge non ha modificato il DL 193/2016

LA NORMA FINO AL 31.12.2017	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
In caso di acquisto da parte di non residenti di beni per i quali l'acquirente chiede il rimborso in dogana, basta ad oggi l'emissione della fattura con l'indicazione dell'intenzione dell'acquirente medesimo di chiedere il rimborso.	È prevista l'emissione elettronica <ul style="list-style-type: none"> delle fatture per gli acquisti di non residenti a scopo privato per un valore omnicomprensivo di IVA superiore ad euro 155 	1.1.2018

NOVITÀ IN MATERIA DI F24 PER LE PERSONE FISICHE

L'adempimento in breve:

Con la conversione in legge (L. 225/2016) e la sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, il DL 193/2016 ha preso definitivamente forma introducendo nel panorama fiscale molti cambiamenti e molte novità, soprattutto dal punto di vista degli adempimenti. In particolare è da far notare che le novità in esso contenute entrano in vigore e sono applicabili in momenti diversi. Alcune norme entrano in vigore dall'1.1.2017, altre da marzo o aprile ed altre ancora sono entrate in vigore il giorno successivo la pubblicazione in gazzetta della Legge.

Uno di questi casi è quello rappresentato dall’F24 telematico e dalle sue regole di presentazione. Dal 3.12.2016 è quindi possibile presentare, per le persone fisiche non titolari di partita IVA (i privati) i modelli F4 per il pagamento secondo le nuove regole.

Come era prima del 2.12.2016 – ferme rimanendo le regole di utilizzo del modello F24 telematico per i titolari di P. IVA, il DL 66/2014 aveva introdotto per i soggetti privati persone fisiche regole a volte restrittive per il versamento degli F24.

Le regole erano le seguenti:

le persone fisiche dovevano procedere alla presentazione dell’F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (fiscoonline) o tramite un intermediario abilitato (Entratel) o utilizzando i servizi di remote banking messi a disposizione dagli istituti postali e di credito. I casi in cui vigeva l’obbligo di detto canale telematico per il pagamento erano:

1. F24 con saldo finale a zero (cioè presenza di un debito di imposta compensato con un credito di pari importo, ad esempio saldo IMU euro 400, compensato con saldo IRPEF, codice 4001, di euro 400, saldo F24 uguale a zero);
2. F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione (cioè presenza di un debito ma compensato solo in parte con un credito, in modo tale che il saldo dell’F24 sia comunque a debito ad esempio saldo IMU euro 300, compensato con saldo IRPEF, codice 4001, di euro 100, saldo F24 uguale ad euro 200 a debito del contribuente);
3. F24 con saldo finale superiore a euro 1.000 (indipendentemente dalla presenza o meno di compensazione).

In tutti gli altri casi diversi da quelli esposti il contribuente poteva procedere con le vecchie regole (presentazione cartacea del modello F24 presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari per la riscossione). In effetti tale situazione si verificava solo nel caso in cui contemporaneamente fossero presenti le condizioni di seguito elencate:

- Saldo a debito
- Senza compensazione
- Inferiore ad euro 1.000.

Come è dal 3.12.2016 (o meglio dal 5.12 cadendo il 3.12 di sabato) – attraverso l’art. 7 quater, co. 38 del DL 193/2016, viene abrogata la regola del punto 3 di cui sopra, quindi, fermo rimanendo che gli F24 con compensazione totale o parziale dovranno seguire la vecchia regola del 2014, sarà possibile presentare in forma cartacea F24 per importi superiori ad euro 1.000.

Per i titolari di P. IVA – nulla è cambiato e continua a permanere l’obbligo di presentazione telematica.

Di seguito la tabella riepilogativa.

SITUAZIONE	FINO AL 2.12.2016	DAL 3.12.2016
F24 con saldo finale a zero	NULLA CAMBIA	
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione	Esclusivamente a mezzo canali telematici – regola non modificata Non ammessa la presentazione cartacea	

F24 con saldo finale superiore a euro 1.000	Esclusivamente a mezzo canali telematici – non ammessa la presentazione cartacea	Possibilità di presentare il modello F24 in forma cartacea, fermo rimanendo l'uso dei canali telematici come facoltà da parte del contribuente.
F24 con saldo finale inferiore a euro 1.000	<p>NULLA CAMBIA:</p> <p>Possibile in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità telematica – opzione del contribuente • Presentazione cartacea 	

NOVITÀ IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Di seguito una breve tabella sugli adempimenti e formalità modificati dal DL 193/2016 ma non dagli emendamenti in fase di conversione in legge.

Dopo il DL 193/2016
<p>PRESUNZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO</p> <p>Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.</p> <p>Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).
<p>SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</p> <p>Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017</p>
<p>CERTIFICAZIONI DEI REDDITI CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta già a valere sull'anno d'imposta 2016</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto • dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

PROROGA DEI TERMINI (TAX DAY) A VALERE DALL'1.1.2017

- posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP;
- posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP;
- posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA

ACQUISTI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA

Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA ciò a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

RIMBORSI IVA

Rimborsi IVA – innalzata la soglia da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

DICHIARAZIONE IVA

Slitta dall'ultimo giorno di febbraio al 30 aprile il termine ultimo per la dichiarazione IVA annuale (ciò a partire dall'anno d'imposta 2017).

NOVITÀ ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

In materia di cartelle esattoriali, si espone, nella tabella di seguito riportata, le principali novità in merito alla c.d. “rottamazione”.

PRIMA		DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016*
Ambito oggettivo	La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.	Vengono compresi nella definizione agevolata anche gli importi affidati ad Equitalia dal nel 2016.
Cosa viene rottamato	Le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).	Stesse indicazioni
Dilazione ammessa	'unica rata o in un massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; • e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. 	Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; • le restanti due pari al 30% • per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Somme non definibili in via agevolata	<ul style="list-style-type: none"> • le risorse comunitarie quali dazi e accise; 	Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

	<ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 	violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
Presentazione dell'istanza	23 gennaio 2017	31 marzo 2017
Responso di Equitalia	24 aprile 2017	31 maggio 2017
inadempimento	<p>mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento</p> <p>dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento</p>	Stesse indicazioni
Ingiunzioni fiscali	Non rottamabili	<p>Sono ammesse, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni.</p> <p>I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.</p>
*Dall'entrata in vigore della Legge di conversione		

NOVITÀ REVOCA DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

PRIMA		DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016
Ambito oggettivo	La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, comporta la revoca per l'opzione della cedolare secca	<p>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuando i relativi versamenti e • dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi

NOVITÀ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 730

Prima		Dopo la conversione in Legge del DI 193/2016
Ambito oggettivo	Il termine originario è il 7 luglio lasciando ad appositi decreti la possibilità di proroga.	<p>Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:</p> <p>a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;</p> <p>b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;</p> <p>c) trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.</p> <p>Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.</p>

NOVITÀ VOLUNTARY DISCLOSURE

OGGETTO	PRIMA	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 193
Violazioni ammesse	Fino al 30.09.2016	invariato
	❖ 31.07.2017 domande	
Termini di accesso	❖ 30.09.2017 documentazione integrativa	invariato
Soggetti ammessi	Contribuenti che hanno già beneficiato della prima edizione della Voluntary Disclosure, non possono aderire alla riapertura dei termini di cui al D.L. 193/2016.E	Estensione dell'adesione anche ai contribuenti che avevano già aderito alla prima edizione della Voluntary, limitatamente a regolarizzazione di violazioni: ➤ per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all'estero: ➤ su somme e valori detenuti in Italia in caso di precedente adesione per le somme e i valori detenuti all'estero.
Emerzione in contanti	Obbligo di versare, entro il termine per la presentazione della relazione, le somme in contanti ed i valori al portatore in una relazione vincolata fino al termine della procedura, presso professionisti o intermediari.	Il versamento delle somme in contanti e dei valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere versati entro la data di presentazione della relazione in un conto/rapporto vincolato fino alla completa definizione della procedura di collaborazione ed emersione.
Sanzioni Quadro "RW" - ravvedimento	Non previsto.	Sanzione non applicata per i periodi di imposta 2014 e 2015 se gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 193.

<p>Cause ostative</p>	<p>Operano in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ formale conoscenza, anche da parte di coobbligati, di avvisi di accertamento, ispezioni, accessi, verifiche, o attività di indagine amministrativa o penale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze, o della Procura della Repubblica; ↳ attività relative a stesso ambito delle procedure; ↳ per le annualità interessate all'avvio delle predette attività amministrative e di accertamento. <p>Non operano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ per le annualità non oggetto di ispezione o accertamento; ↳ per tributi diversi non oggetto di Voluntary; ↳ per annualità oggetto di accertamento per violazioni di norme tributarie, concluse con atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell'istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta. 	<p>invariato</p>
<p>Soggetti Aire</p>	<p>Monitoraggio a partire dal 2010; predisposizione e formazione di liste selettive</p>	<p>Invariato</p>

NOVITÀ NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono allineati in termini di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore e quella a sfavore

DICHIARAZIONE	PRIMA DEL DL 193/2016	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi

NOVITÀ UTILIZZO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono previste nuove regole per l'utilizzo del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore.

DICHIARAZIONE	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 integrativa a favore)	<p>Se oggetto dell'integrazione dichiarativa sono "errori di competenza contabile" e l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; <p>Altra novità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
Dichiarazione IVA integrativa a sfavore	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore può essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (in

alternativa, alla detrazione dalle liquidazioni periodiche o dalla dichiarazione annuale, il credito può, comunque, essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi.

- ⇒ se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- ⇒ possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

LA LEGGE DI BILANCIO

Di seguito si illustrano le principali novità fiscali che saranno introdotte, a far data dal 1.1.2017 con la Legge di Bilancio.

AMBITO	CONTENUTO
<p style="text-align: center;">IMPRESE</p>	<p style="text-align: center;">Super ammortamenti ed Iper ammortamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esteso il super ammortamento del 140% anche per il 2017 • Introdotto l'Iper ammortamento del 150% su beni ad alto contenuto tecnologico. <p>La norma in breve: Viene disposta la proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).</p>
	<p style="text-align: center;">Contrasto all'evasione fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa • Obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. <p>La norma in breve: È previsto il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si prevede l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.</p>
	<p style="text-align: center;">IRI</p> <p>Confermata l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti interessati: gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, • È necessaria l'opzione • Aliquota: 24 % degli utili reinvestiti <p>La norma in breve: Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).</p>
	<p style="text-align: center;">ACE</p>

È modificata la disciplina in materia ACE

- Riduzione l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale
- Estensione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

La norma in breve:

Viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

PRINCIPIO DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata è introdotto il principio di tassazione per cassa.

La norma in breve:

Si modifica la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.

La norma interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile con il principio di cassa.

RITRASFERIMENTI IMMOBILIARI

- Le agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari a seguito di procedure giudiziarie sono prorogate al 30 giugno 2017
- Allungato da due a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata.

La norma in breve:

È previsto l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata.

Proroga al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto "prima casa").

AGENTI DI COMMERCIO

Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

La norma in breve:

La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

NON RESIDENTI

Introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

La norma in breve:

Si prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE

Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

La norma in breve:

Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

SCONTRINI FISCALI E RICEVUTE

Per incentivare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento è previsto, previa richiesta al cliente, l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente stesso, ciò in funzione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

La norma in breve:

Si prevede l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.

<p style="text-align: center;">IVA</p>	<p style="text-align: center;">IVA DI GRUPPO</p> <p>Si considererà come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Viene introdotta la disciplina del gruppo IVA, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">NOTE DI CREDITO</p> <p>L'emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p>
<p style="text-align: center;">AGRICOLTURA</p>	<p style="text-align: center;">ESENZIONE AI FINI IRPEF,</p> <p>Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Si prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.</p> <p style="text-align: center;">PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p>

	<p>Rinnovata l'agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina</p> <p style="text-align: center;">CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO</p> <p>È riconosciuto per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, il credito d'imposta (65%) già previsto che viene esteso alle strutture che svolgono attività agrituristica.</p>
PRIVATI	<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</p> <p>Viene prorogata la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche. Confermata l'aliquota dell'8% dell'imposta sostitutiva</p> <p>La norma in breve:</p> <p>È prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.</p> <p style="text-align: center;">CANONE RAI</p> <p>Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Si tratta di un'ulteriore riduzione dell'importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.</p> <p>La relazione tecnica evidenzia che, dalle prime informazioni ottenute dagli operatori tramite i quali avviene il versamento del canone, risulta che le nuove modalità di riscossione dello stesso introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno determinato un aumento della platea dei contribuenti che lo pagano.</p> <p style="text-align: center;">ECO-BONUS</p> <p>È prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'<i>ecobonus</i>, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p style="text-align: center;">SISMA –BONUS E DETRAZIONI</p>

Viene prevista una detrazione del 50% per le spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità, che nelle altre zone.

La norma in breve:

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

BONUS – MOBILI

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.

La norma in breve:

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

TRIBUTI LOCALI E TASI

Confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale.